

R.G. n. [REDACTED]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Sezione Unica Civile

Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica in persona del giudice, dott.ssa Marta Dell'Unto, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [REDACTED]
[REDACTED] vertente

tra

PARTE (C.F. [REDACTED] elettivamente domiciliato [REDACTED]
[REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] del foro di Roma, che lo
rappresenta e difende come da procura allegata telematicamente all'atto di citazione;

opponente

e

CESSIONARIA (C.F. e P. IVA: [REDACTED] e per essa la procuratrice MANDATARIA (C.F. e
P.IVA: [REDACTED]

opposta contumace

nonché

BANCA (C.F. e P.IVA: [REDACTED] già denominata BANCA
incorporante BANCA (C.F. e P.IVA: [REDACTED] in persona del suo procuratore
speciale, dott. [REDACTED] rappresentata e difesa dall'Avv. Corrado Mattarelli del foro di
Roma e elettivamente domiciliata presso la pec [REDACTED] come da procura
allegata telematicamente alla comparsa di intervento;

intervenuta

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

Conclusioni: con note scritte di trattazione dell'udienza svoltasi in data [REDACTED] con modalità cartolare, ai sensi dell'art. 221 d.l. 34/2020, conv. l. 77/2020, parte opponente ha precisato le seguenti conclusioni: "[...] - Annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] del [REDACTED] RG n. [REDACTED] per mancato esperimento della procedura di mediazione. - Annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] del [REDACTED] RG n. [REDACTED] per carenza di legittimazione della CESSIONARIA in persona della procuratrice MANDATARIA e quindi della BANCA - Annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] del [REDACTED] RG n. [REDACTED] per sopravvenuta prescrizione del credito. Con vittoria di spese di giudizio oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge".

Parte intervenuta ha così precisato le proprie conclusioni: "[...] voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, dichiarare inammissibili e/o improponibili e/o infondate tutte le domande ex adverso formulate per le ragioni esposte nella comparsa di costituzione e risposta e, in ogni caso, voglia: 1) nel merito, rigettare l'opposizione e le domande ex adverso formulate e, per l'effetto, confermare il Decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del [REDACTED] emesso dal Tribunale di Siena a conclusione del procedimento rgn. [REDACTED] ordinandone il pagamento in favore di BANCA

2) nel merito e, in ogni caso, accertato il credito indicato nella comparsa di costituzione e risposta nonché accertata la cessione del medesimo in favore di BANCA condannare il Sig. PARTE nato [REDACTED] il [REDACTED] (C.F. [REDACTED] al pagamento in favore di BANCA dell'importo di Euro [REDACTED] oltre interessi legali sino alla data del soddisfo, ovvero condannare il medesimo al pagamento dell'importo maggiore o inferiore ritenuto di giustizia; In ogni caso, con vittoria di spese di lite ed accessori di legge.".

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Con ricorso monitorio, la CESSIONARIA e per essa la procuratrice MANDATARIA ha chiesto ingiungersi a PARTE il pagamento della somma di € [REDACTED] oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo, quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla società CEDENTE A sostegno della propria domanda la ricorrente ha dedotto: a) che in data [REDACTED] la CEDENTE ha stipulato con PARTE il contratto di locazione finanziaria n. [REDACTED] avente ad oggetto il veicolo CEDENTE modello [REDACTED] telaio [REDACTED] tg. [REDACTED] per un corrispettivo totale di € [REDACTED] rimborsabile in 36 rate mensili di € [REDACTED] ognuna con TAN [REDACTED] e TAEG [REDACTED] b) che con contratto del [REDACTED] la CEDENTE ha ceduto i propri crediti alla società CEDENTE tra cui quello vantato nei confronti di PARTE c) che in data [REDACTED] la società CESSIONARIA ha acquistato pro soluto da CEDENTE un

portafoglio di crediti pecuniari individuabili in blocco ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge di cartolarizzazione e dell'art. 58 T.U.B. e ha conferito mandato alla MANDATARIA per la gestione e il recupero dei crediti; d) che i tentativi di bonario componimento sono rimasti infruttuosi e che, dunque, il credito vantato dalla ricorrente ammonta ad € [REDACTED]

Con decreto ingiuntivo n. [REDACTED] del [REDACTED] (R.G. n. [REDACTED] il Tribunale di Siena ha ingiunto a PARTE il pagamento della somma richiesta, oltre interessi legali sino all'effettivo soddisfo e oltre alle spese della procedura monitoria.

Con atto di citazione, ritualmente notificato, PARTE – premesso che con contratto di *leasing* sottoscritto in data [REDACTED] si è impegnato a versare nei confronti della CEDENTE la somma di € [REDACTED] in 36 rate mensili di € [REDACTED] con TAN pari a [REDACTED] e TAEG pari a [REDACTED] - ha proposto opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo, chiedendone la revoca, per i seguenti motivi:

- 1) l'improcedibilità del ricorso per non avere parte opposta introdotto la procedura di mediazione prescritta dalla legge;
- 2) la prescrizione del diritto di credito vantato dalla CESSIONARIA atteso che sono trascorsi oltre dieci anni dal sorgere del diritto di credito;
- 3) in via subordinata, la carenza di legittimazione della CESSIONARIA ad ingiungere, per mezzo di MANDATARIA a PARTE il pagamento delle suddette somme, atteso che quest'ultimo non ha mai prestato il proprio consenso per la cessione del contratto di *leasing* e stante la vessatorietà e, quindi, nullità dell'art. 10 del suddetto contratto, laddove prevede la possibilità che il credito sia ceduto senza il consenso del cliente, da ritenersi nulla ai sensi dell'art. 36, co. 1, cod. cons., con la conseguenza che l'unica società astrattamente legittimata all'ingiunzione deve ritenersi la CEDENTE

Premesso ciò, l'opponente ha così concluso: - *Annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] del [REDACTED] RG n. [REDACTED] per mancato esperimento della procedura di mediazione.* - *Annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] del [REDACTED] RG n. [REDACTED] per carenza di legittimazione della CESSIONARIA in persona della procuratrice MANDATARIA* - *Annullare e revocare il Decreto Ingiuntivo n. [REDACTED] del [REDACTED] RG n. [REDACTED] per sopravvenuta prescrizione del credito. Con vittoria di spese di giudizio oltre spese forfettarie, IVA e CPA come per legge".*

La CESSIONARIA pur ritualmente citata, non si è costituita nel presente giudizio di opposizione.

Con comparsa di costituzione del [REDACTED] ai sensi dell'art. 111 c.p.c., si è costituita in giudizio la BANCA [REDACTED] la quale ha esposto di essere *medio tempore* divenuta titolare dei crediti controversi a seguito di apposito contratto di cessione concluso con la società opposta in data [REDACTED] e ha dedotto: a) la non contestazione del credito nell'*an* e nel *quantum*; b) l'infondatezza dell'eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della mediazione obbligatoria, trattandosi di procedura monitoria; c) l'infondatezza della tesi della incedibilità del credito, trattandosi di cessione del credito e non del contratto; d) l'infondatezza della tesi della prescrizione del credito, trattandosi di credito assoggettato al termine di prescrizione decennale, con decorrenza dalla data dell'ultima rata prevista dal contratto.

Ha, pertanto, concluso chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo e, nel merito, rigettarsi l'opposizione con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto o, in ogni caso, accertarsi il credito e condannare l'opponente al pagamento in favore di BANCA [REDACTED] Il tutto con vittoria di spese.

Con ordinanza del [REDACTED] il giudice precedente assegnatario del fascicolo ha concesso la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto. Espletata l'istruttoria mediante la produzione documentale delle parti, all'udienza del [REDACTED] la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del [REDACTED] Successivamente, in data [REDACTED] il fascicolo è stato assegnato alla scrivente e, differita l'udienza di precisazione delle conclusioni, all'udienza del [REDACTED] la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle note di trattazione scritta per la predetta udienza, svoltesi in modalità cartolare ai sensi dell'art. 221, d.l. 34/2020 (conv. l. n. 77/2020), con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

2. L'opposizione è infondata e non merita accoglimento.

Prima di procedere all'esame della fattispecie concreta, giova ricordare che il giudizio di cognizione che si apre in conseguenza dell'opposizione ai sensi degli artt. 645 e ss. c.p.c. è governato dalle ordinarie regole in tema di riparto dell'onere della prova, come enucleabili dal disposto dell'art. 2697 c.c., atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, il quale si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale.

Ciò implica che, anche in seno a tale procedimento, il creditore è tenuto a provare i fatti costitutivi della pretesa, cioè l'esistenza ed il contenuto della fonte negoziale o legale del credito e, se previsto, il termine di scadenza - e non anche l'inadempimento, che deve essere semplicemente allegato - mentre il debitore ha l'onere di eccepire e dimostrare il fatto estintivo del diritto,

costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero ogni altra circostanza dedotta al fine di contestare il titolo posto a base dell'avversa pretesa o, infine, gli eventi modificativi del credito azionato in sede monitoria (cfr. in tal senso, Cass., Sezioni Unite, 30 ottobre 2001, n. 13533; conformi, tra le altre, Cass., Sez. 1, 3 febbraio 2006, n. 2421; Cass., Sez. ■■■■■ novembre 2005, n. 24815).

Ciò posto, la prova scritta del credito azionato è costituita dal contratto prodotto già nella fase monitoria, ove sono indicate tutte le condizioni contrattuali (cfr. doc. 4 fascicolo monitorio) e il creditore ha allegato la circostanza dell'inadempimento della controparte in relazione alle obbligazioni nascenti dal suddetto contratto, in ciò assolvendo l'onere di allegazione e di prova su di essa gravante.

Invero, non è in contestazione tra le parti, costituendo circostanza ribadita dal medesimo opponente nei propri scritti difensivi, la conclusione tra l'odierno opponente e la

CEDENTE del contratto in esame, avente ad oggetto il veicolo CEDENTE Modello ■■■■■ TG. ■■■■■ della durata di n. 36 mesi (cfr. doc. 2 parte opponente). Parimenti non sono stati oggetto di specifica contestazione da parte dell'opponente né l'inadempimento da parte di quest'ultimo in relazione alle somme oggetto di ingiunzione, né la quantificazione della somma richiesta in sede monitoria - che alla luce della sopra richiamata giurisprudenza di legittimità rientrano nello spettro dell'onere probatorio gravante sull'opponente quale convenuto in senso sostanziale - così come non vi è stata alcuna contestazione in relazione all'inserimento del credito oggetto del giudizio tra quelli ceduti dapprima dalla

CEDENTE alla CEDENTE e poi da questa alla CESSIONARIA ricorrente in sede monitoria per il tramite della MANDATARIA e odierna opposta contumace.

Al contrario, l'opponente ha articolato difese incompatibili con la contestazione dell'avvenuta cessione del credito. Infatti, oltre ad avere variamente affermato l'avvenuta cessione del credito (cfr. pag. 1-2 atto di citazione *"la parte ricorrente CESSIONARIA risulta essere cessionaria del credito della Società CEDENTE [...] Tale società ha acquistato in blocco un portafoglio di crediti dalla CEDENTE [...] tra i quali figura anche il contratto di leasing sottoscritto*

■■■■■ o ancora a pag. 2-3 *"in virtù della predetta clausola, la CEDENTE cedeva i propri crediti, tra i quali il contratto di leasing concluso con il*

PARTE alla CEDENTE i motivi di opposizione articolati dall'opponente riguardano - oltre al profilo in rito dell'improcedibilità della domanda e, nel merito, dell'intervenuta prescrizione del credito fatto valere dalla CESSIONARIA - la nullità dell'art. 10 del contratto alla base della pretesa monitoria, in quanto vessatorio, circostanza da cui l'opponente intende far discendere la carenza di legittimazione della CESSIONARIA e, per essa, la MANDATARIA e,

conseguentemente della BANCA (poi BANCA ad ottenere l'ingiunzione di pagamento nei confronti di PARTE in quanto quest'ultimo non ha mai prestato il proprio consenso alla cessione del contratto di *leasing* operata dalla CEDENTE in favore della CEDENTE

2.1. Preliminarmente, deve osservarsi che la BANCA poi divenuta BANCA incorporante la BANCA deve intendersi quale intervenuta nel presente giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c., in qualità di cessionaria del credito litigioso (cfr. Gazzetta Ufficiale e contratto di cessione in atti, doc. C e D parte intervenuta), atteso che la domanda monitoria è stata introdotta dal precedente titolare del credito, la CESSIONARIA e, per essa, la MANDATARIA rimasta contumace nel presente giudizio di opposizione.

Ebbene, ai sensi dell'art. 111, co. 1, c.p.c., laddove nel corso del giudizio si verifichi il trasferimento per atto tra vivi a titolo particolare del diritto controverso, il processo prosegue tra le parti originarie, salva l'efficacia della sentenza anche nei confronti del successore a titolo particolare, abbia o meno questi esercitato la facoltà di intervenire nel giudizio. Infatti, ai sensi dell'art. 111, co. 3, c.p.c., soltanto qualora il successore a titolo particolare intervenga nel giudizio e vi sia il consenso di tutte le parti, l'alienante può essere estromesso dal giudizio.

Tuttavia, nel caso di specie, il precedente titolare del credito, CESSIONARIA (e per essa la mandataria MANDATARIA non è stato estromesso dal giudizio, essendo a tal fine necessario il consenso di tutte le parti che non è mai stato prestato, sicché la presente sentenza va pronuncia nei suoi confronti, sia pure con effetti estensibili all'intervenuta, quale successore a titolo particolare (cfr. sulla configurazione anche della cessione dei crediti "in blocco" ai sensi degli artt. 1 e 4 l. 130/1999 quale ipotesi di successione a titolo particolare nel diritto controverso, cfr. Cass. sez. 1, n. 22424 del 22.10.2009 e, nella giurisprudenza di merito, tra le altre, Tribunale di Terni sentenza n. 181/2021 del 17.2.2021; cfr. altresì Cass., sez. 1, n. 4334 del 20.2.2020).

2.2. Ciò posto, deve anzitutto essere disattesa l'eccezione di improcedibilità sollevata dall'opponente in relazione alla mancata introduzione del procedimento di mediazione, eccezione peraltro non reiterata né in sede di prima udienza né con la prima memoria ai sensi dell'art. 183, co. 6, c.p.c. (ove non è neppure riportata nelle conclusioni) e richiamata poi in sede di precisazione delle conclusioni.

Se da un lato si osserva, infatti, che ai sensi dell'art. 5, d.lgs. n. 28/2010 la condizione di procedibilità non si applica, per espressa previsione normativa, nei procedimenti di ingiunzione sino alla pronuncia sull'istanza di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione – sede in cui, nel presente giudizio, non è stata ulteriormente eccepita o rilevata d'ufficio l'improcedibilità

della domanda – dall’altro, alla luce della più recente giurisprudenza di legittimità, la materia del contendere non rientra tra quelle per le quali il legislatore ha previsto la predetta procedura di mediazione quale condizione di procedibilità (cfr. Cass. civ., sez. 3, sent. n. 12883 del 13 maggio 2021; Cass., 9 aprile 2019, n. 14904, Cass. 10 ottobre 2019, n. 30520; Cass. 12 giugno 2018, n. 15200, che esclude l’estensione al *leasing* del riferimento della norma ai “*contratti bancari e finanziari*”; cfr. nel merito, Tribunale di Milano, 29.3.2020; Tribunale di Milano. 2.3.2020).

2.3. Parimenti, deve essere disattesa l’eccezione articolata dalla parte opponente in relazione all’intervenuta prescrizione del diritto di credito per intervenuta prescrizione decennale. Invero, l’eccezione di parte opponente si fonda sull’assunto (cfr. memoria n. 1, art. 183, co. 6, c.p.c.) che il contratto di locazione finanziaria è stato concluso in data [REDACTED] e che, quale atto interruttivo della prescrizione, è stata prodotta una sola lettera di richiesta di pagamento datata [REDACTED] (cfr. doc. E parte intervenuta nel presente giudizio di opposizione).

Ebbene, sul punto, deve anzitutto osservarsi che, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, qualora il corrispettivo contrattuale sia solo apparentemente periodico, nel senso che esso consiste in una prestazione unitaria che la parte è tenuta ad eseguire per intero, pur se l’esecuzione può essere frazionata nel tempo (quale il prezzo della compravendita eventualmente pagabile a rate o la restituzione in più soluzioni della somma mutuata), il termine di prescrizione è quello decennale (cfr. in tali termini, Cass., sez. 3, sent. n. 2086 del 30 gennaio 2008 – peraltro richiamata dallo stesso opponente - che ha ricostruito il pagamento della somma concordata con il concedente nel caso di *leasing*, sia traslativo che di godimento, come una prestazione unitaria, sulla base del fatto che in tale tipologia contrattuale la prestazione del concedente ha sempre e comunque ad oggetto un finanziamento, di cui è prevista la restituzione per intero, con l’aggiunta degli interessi, ciò in quanto la prestazione che l’utilizzatore si impegna ad eseguire è unitaria ed è dilazionata nel tempo soltanto l’esigibilità delle singole rate).

Pertanto, da un lato, il termine di prescrizione è quello decennale – come, del resto, sostenuto dallo stesso opponente (cfr. pag. 3 atto di citazione) - e, dall’altro, trattandosi alla luce di quanto anzidetto di un contratto avente natura unitaria sebbene con frazionamento del debito, tale termine decorre dalla data di compimento dell’obbligazione unitaria come sopra ricostruita e, quindi, dalla scadenza dell’ultima rata, dovuta nel caso di specie il [REDACTED] (cfr. con riferimento al contratto di mutuo, tra le altre, Cass., sez. 3, sent. n. 4232 del 10.2.2023; nella giurisprudenza di merito con riferimento al *leasing*, Tribunale di Siena, sent. n. 533 del 21 giugno 2022, Tribunale di Siena, sent. n. 458 del 4 maggio 2019 e Tribunale di Milano, sez. 6, n. 566 del 28 gennaio 2021).

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto e trovando applicazione il termine prescrizione decennale, l'eccezione articolata da parte opponente non può trovare accoglimento, atteso che al momento della richiesta di pagamento del [REDACTED] (cfr. doc. E di parte intervenuta) e al momento della notifica del decreto ingiuntivo (doc. 1 parte opponente), la prescrizione non era ancora maturata.

2.4. Da ultimo, non merita accoglimento neppure il terzo motivo di opposizione, fondato sulla nullità dell'art. 10 del contratto in esame, quale clausola vessatoria ai sensi degli artt. 33 e 36 d.lgs. 206/2005, con la conseguente nullità della cessione del credito vantato dalla

CEDENTE alla CEDENTE e, dunque, da quest'ultima alla CESSIONARIA per mancato consenso della controparte, nella specie l'odierno opponente.

Ebbene, sul punto si osserva, anzitutto, che tra la CEDENTE e la CEDENTE così come tra quest'ultima e la CESSIONARIA non vi è stata una cessione del contratto, bensì una cessione del credito (cfr. Gazzetta Ufficiale in atti: doc. 3 parte opponente denominato *"cessione del credito"*; ma cfr. anche doc. 1 fascicolo monitorio), come del resto affermato dallo stesso opponente (cfr. pag. 1-3 atto di citazione, in cui si fa riferimento alla cessione del credito).

Tanto premesso, l'art. 10 del contratto in atti disciplina la diversa ipotesi della *"cessione del contratto"* - come detto non verificatasi nel caso di specie, atteso che i rapporti tra le suddette società hanno riguardo cessioni in blocco di crediti - prevedendo che *"la SOCIETA', senza diminuire la tutela dei diritti del CLIENTE, avrà facoltà, in qualunque momento, di cedere il Contratto in tutto o in parte, comunicando tale cessione per iscritto con preavviso di 15 giorni al CLIENTE il quale, sin da ora, si obbliga di accettarla"* (cfr. contratto in atti).

Ebbene, trattasi di disciplina che all'evidenza non trova applicazione alla diversa ipotesi della cessione del credito. Né, a fronte delle argomentazioni articolate sul punto dall'intervenuta, parte opponente ha specificato alcunché, limitandosi a riportarsi genericamente a quanto dedotto con l'atto di citazione in tutti gli scritti difensivi successivi, compresi quelli conclusionali.

Invero, mentre la cessione del contratto (artt. 1406 e ss. c.c.) opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito (artt. 1260 e ss. c.c.) ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito che discende per il cedente da un precedente contratto (cfr. in tali termini, Cass., sez. 3, sent. n. 17727 del 6.7.2018). Dunque, trattandosi di fattispecie del tutto diverse e diversamente disciplinate, la disciplina dettata dal contratto per la prima ipotesi (cessione del contratto) non può trovare applicazione alla seconda

ipotesi (cessione del credito), ove non viene in rilievo, nella configurazione della fattispecie, il consenso del debitore ceduto.

Infatti, ai sensi dell'art. 33, lett. s), d.lgs. n. 206 del 6.9.2005 (cd. codice del consumo), richiamato dall'odierno opponente, si presumono vessatorie le clausole che sono volte a *"consentire al professionista di sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal contratto, anche nel caso di preventivo consenso del consumatore, qualora risulti diminuita la tutela dei diritti di quest'ultimo"*. Pertanto, premesso che il meccanismo previsto dall'art. 10 del contratto oggetto di causa trova applicazione nelle ipotesi di cessione del contratto che non diminuiscano la tutela dei diritti del cliente, l'eventuale nullità dell'art. 10 del contratto in esame ai sensi dell'art. 33 e 36 cod. cons. non inficerebbe, in ogni caso, la validità della cessione del credito, atteso che la disciplina consumeristica attiene alla diversa ipotesi di sostituzione nel rapporto contrattuale, ipotesi non verificatasi nel caso di specie.

Infatti, il perfezionamento del contratto di cessione del credito consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, attribuendo a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione anche in via esecutiva, pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 c.c. ovvero dall'art. 58 T.U.B.; né viene in rilievo alcuna questione relativa all'efficacia liberatoria dei pagamenti effettuati, posto che, per quanto anzidetto, è rimasto del tutto incontestato l'inadempimento di parte opponente in relazione al credito azionato in via monitoria (cfr. in tali termini Cass., sez. 3, sent. n. 15364 del 13.7.2011: *"Il contratto di cessione di credito ha natura consensuale e, perciò, il suo perfezionamento consegue al solo scambio del consenso tra cedente e cessionario, il quale attribuisce a quest'ultimo la veste di creditore esclusivo, unico legittimato a pretendere la prestazione (anche in via esecutiva), pur se sia mancata la notificazione prevista dall'art. 1264 cod. civ.; questa, a sua volta, è necessaria al solo fine di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eventualmente effettuato in buona fede dal debitore ceduto al cedente anziché al cessionario, nonché, in caso di cessioni diacroniche del medesimo credito, per risolvere il conflitto tra più cessionari, trovando applicazione in tal caso il principio della priorità temporale riconosciuta al primo notificante."*; ma cfr. altresì nei medesimi termini Cass., sez. 3, ord. n. 4713 del 19.2.2019).

Pertanto, atteso che nel caso in esame non viene in considerazione un'ipotesi di cessione del contratto, anche tale motivo di opposizione deve essere disatteso.

3. Alla luce di quanto anzidetto, l'opposizione deve essere rigettata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Quanto alla regolamentazione delle spese di lite, stante la contumacia della convenuta opposta non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite in relazione al rapporto processuale tra l'opponente e la società convenuta. Quanto al rapporto processuale tra l'opponente e la società intervenuta, le spese di lite devono essere poste a carico di parte opponente e in favore dell'intervenuta (cfr. Cass., sez. 1, n. 4929 del 1.4.2003), ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto degli importi di cui alla tabella allegata al d.m. 55/2014 (come aggiornata dal d.m. 147/2022), in base al valore, alla natura e alla complessità della controversia, con riduzione ai minimi per la fase istruttoria e di trattazione (non essendosi svolta un'istruttoria in senso stretto, con l'assunzione di prove costituenti), nonché per la fase decisionale alla luce dell'attività difensiva concretamente espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Siena, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da PARTE ogni altra difesa, eccezione e istanza disattesa, così provvede:

- **dichiara** la contumacia della CESSIONARIA e, per essa, MANDATARIA
- **rigetta** l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Siena in data [REDACTED]
- **nulla** per le spese di lite quanto al rapporto processuale tra l'opponente e la convenuta opposta, stante la contumacia di quest'ultima;
- **condanna** l'opponente PARTE al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'intervenuta BANCA che liquida in € [REDACTED] per compensi, oltre spese forfettarie, CPA e IVA (se dovuta), come per legge.

Così deciso in Siena, in data 13 aprile 2023.

Il giudice

(dott.ssa Marta Dell'Unto)